

CIRCOLARE n° 04/2019

Oggetto: circolare 11/E/2019 Agenzia delle Entrate

Nella giornata di ieri, 16 maggio, **con la circolare n. 11/E**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di regolarizzazione delle violazioni formali (vedi ns. circolare n. 03/2019).

In particolare è stato finalmente fornito un elenco, seppur non esaustivo, di fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere all'istituto della regolarizzazione delle violazioni formali.

È possibile quindi regolarizzare con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, in unica soluzione o in un massimo due rate di pari ammontare scadenti il 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020, **le seguenti violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018:**

- la presentazione di dichiarazioni annuali **redatte non conformemente ai modelli approvati**, ovvero l'**errata indicazione** o l'incompletezza dei **dati relativi al contribuente**;
- l'**omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute** o delle **liquidazioni periodiche Iva** (si sottolinea, tuttavia, che, sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che **la definizione della violazione è ammessa solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta**);
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**;
- l'**irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**;
- l'**omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività**;
- l'**erronea compilazione della dichiarazione d'intento** che abbia determinato l'**annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa** invece della sua integrazione;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza** (l'Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce che il beneficio è riconosciuto a **condizione che "la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento"**);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al **sistema tessera sanitaria**;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione a **cedolare secca**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva**, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, **in assenza di frode** e limitatamente alle **violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018**;

- **l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile (REVERSE CHARGE), in assenza di frode e purché l'imposta risulti comunque assolta**, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- **l'omessa o irregolare indicazione dei costi *black list* in dichiarazione;**
- **l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un **comportamento concludente conforme** al regime contabile o fiscale scelto. Si sottolinea che, invece, **non rientra tra le violazioni sanabili** l'omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del **primo periodo di applicazione del regime opzionale**, sanabile mediante l'istituto della **remissione in bonis** di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (ad esempio l'opzione per il consolidato nazionale ovvero l'opzione per la cedolare secca);
- la mancata iscrizione al Vies.

Sono invece espressamente **escluse** dalla regolarizzazione le **violazioni sostanziali**, ovvero **quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.**

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le **violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti**, o, comunque, **aventi natura sostanziale**: sono quindi escluse della previsione in esame, ad esempio, **l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero**, nonché l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore e senza attivazione della **procedura di regolarizzazione**.

Tra le **violazioni non sanabili sono inoltre richiamate**, tra le altre:

- l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
- l'omessa trasmissione delle dichiarazioni, anche se a saldo zero;
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
- le violazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, etc...);
- le irregolarità consistenti nella **mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali**, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

Invitiamo i clienti interessati alla sanatoria a contattare al più presto lo Studio, vista l'imminente scadenza del termine ultimo per il versamento di tutta la somma dovuta, ovvero della prima rata, **fissata come detto al 31/05/2019.**

A disposizione per ogni altra informazione.

Cordiali saluti.

Spinea, 17/05/2019

Studio Cupoli